*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 130° — Numero 268**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 16 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1989.

**Modalità di erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, per il parziale ripiano dei disavanzi degli anni 1987 e 1988 delle unità sanitarie locali.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, in corso di conversione, concernente, fra l'altro, il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1987 e 1988;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 329 del 1989 che dispone che la maggiore spesa sostenuta dai presidi sanitari della regione o della provincia autonoma per erogare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988 rispetto alle entrate conseguite è finanziata dalle regioni o province autonome mediante l'impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per il 20 per cento della differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 329 del 1989 che facoltizza le regioni e le province autonome a richiedere alla Cassa depositi e prestiti, anche in via di anticipazione, il mutuo di cui al comma precedente sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili relative a ciascuno degli esercizi 1987 e 1988;

Visto il quarto comma dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 329/1989 che pone a carico del bilancio dello Stato l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra, contratti dalle regioni e dalle province autonome con la Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con la Cassa depositi e prestiti ai sensi della normativa richiamata in premessa, per finanziare il venti per cento della maggiore spesa di parte corrente sostenuta per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988, hanno durata ventennale con inizio dell'ammortamento il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione e le relative rate annuali posticipate costanti di ammortamento hanno scadenza il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per ciascun mutuo concesso, l'erogazione sarà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti in un'unica soluzione.

3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono a carico dello Stato, sono corrisposti applicando lo stesso tasso previsto per le operazioni di mutuo unitamente alla prima rata di ammortamento per il mutuo cui si riferiscono e sono determinati con riferimento alla data di scadenza della rata stessa.

Art. 2.

1. L'importo dei mutui richiesti in via di anticipazione non può superare il venti per cento del disavanzo presunto per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quale dichiarato nella domanda di mutuo di cui al successivo comma 2.

2. Per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle rate di ammortamento relative ai mutui di cui al comma 1, le regioni e le province di Trento e di Bolzano trasmettono, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, la domanda di mutuo a firma del presidente della giunta regionale o provinciale conforme al modello allegato al presente decreto.

3. La concessione del mutuo deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro del tesoro. La predetta autorizzazione deve essere inviata per conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata.

Art. 3.

1. Sulla base della domanda di mutuo di cui al comma 2 dell'art. 2 e della relativa autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso art. 2, la Cassa depositi e prestiti comunica all'ente mutuatario l'adesione di massima alla concessione del mutuo.

2. Successivamente, le regioni e le province autonome interessate trasmettono alla Cassa depositi e prestiti copia autenticata della deliberazione della giunta regionale o provinciale di assunzione del mutuo di cui al precedente comma 1, per consentire al direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che assune i poteri del consiglio di amministrazione, di provvedere alla concessione formale del mutuo dandone notizia al consiglio stesso nella prima adunanza utile.

Art. 4.

1. La somministrazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti avviene mediante accreditamento dei relativi importi sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato. Con apposito provvedimento, da inviarsi alla Direzione generale del Tesoro, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano determinano le eventuali quote da trattenere in relazione alle funzioni proprie e ripartiscono fra le unità sanitarie locali le restanti disponibilità.

2. Le quote assegnate a ciascuna unità sanitaria locale sulla base del provvedimento di riparto di cui al comma 1 vengono alle stesse trasferite con le modalità e le procedure previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 secondo e terzo comma, 7 e 9 del decreto ministeriale 5 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981), concernente «Determinazione delle modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali intestate alle unità sanitarie locali». A tali fini, il «provvedimento regionale o provinciale» e la «quota trimestrale», indicati all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 1981, devono intendersi sostituiti, rispettivamente, dal provvedimento previsto dal comma 1 del presente articolo e dalla quota assegnata a ciascuna unità sanitaria locale ai sensi del presente comma.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1989

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1989*
*Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 164*

ALLEGATO 1

*Regione* (o provincia autonoma) ..................

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(regionale o provinciale)

Visto il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, in corso di conversione, concernente il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1987 e 1988;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 329 del 1989 che dispone che la maggiore spesa sostenuta dai presidi sanitari della regione (o della provincia autonoma) per erogare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988 rispetto alle entrate conseguite è finanziata dalle regioni o province autonome mediante l'impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e per il venti per cento della differenza mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti;

Visto il terzo comma dell'art. 3 dello stesso decreto-legge n. 329 del 1989 che facoltizza le regioni e le province autonome a richiedere alla Cassa depositi e prestiti, in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento, un mutuo d'importo non superiore al venti per cento del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili relative a ciascuno degli esercizi 1987 e 1988;

Visto il quarto comma dell'art. 3 del citato decreto-legge che pone a carico del bilancio dello Stato l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra contratti dalle regioni e dalle province autonome con la Cassa depositi e prestiti;

Vista la documentazione contabile posseduta dalla regione (o provincia autonoma) ..............................;

Dichiara:

1) Che per gli anni 1987 e 1988 il presunto disavanzo relativo all'erogazione dell'assistenza sanitaria nella regione (o provincia autonoma) ammonta:

per l'anno 1987 a lire ..........................

per l'anno 1988 a lire ..........................

2) Che le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente assegnate alla regione (o alla provincia autonoma) per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono state interamente utilizzate,
ovvero alternativamente
che delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente assegnate alla regione (o alla provincia autonoma) per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 è rimasta non utilizzata la somma di lire ............;

3) Che, nella valutazione del presunto fabbisogno finanziario di cui al precedente punto 1) non sono state considerate partite di spesa che, ancorché relative agli esercizi 1987 e 1988, siano state impegnate nella competenza dell'esercizio 1989;

Chiede

a codesta Cassa depositi e prestiti che, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, sia concesso alla regione (o alla provincia autonoma) ........... un mutuo, in via di anticipazione, rispetto alla definitiva operazione di ripianamento, dell'importo di lire ............ (in cifre e in lettere) pari al venti per cento del presunto fabbisogno finanziario necessario per ripianare la maggiore spesa sostenuta negli anni 1987 e 1988 dai presidi sanitari della regione (o della provincia autonoma) rispetto alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale.

*N.B.* — Tutti gli importi devono essere indicati in miliardi di lire con arrotondamenti al milione.

*Il presidente della giunta*
(regionale o provinciale)
........................................

89A5262

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 ottobre 1989.

**Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sedici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Fossombrone, e modificazione al decreto ministeriale 24 aprile 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sedici parrocchie costituite nella diocesi di Fossombrone;

vennero dichiarate estinte quarantatre chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesia-

stico civilmente riconosciuto alle diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1987, con il quale venne integrato l'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Cagli;

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1988, con il quale venne integrato l'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Fossombrone e vennero rettificati due rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Fossombrone ne venne omessa un'altra, integra ulteriormente l'elenco stesso ed inoltre rettifica la denominazione della parrocchia al numero d'ordine 10 nonché due rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 18 febbraio 1987 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti diciotto parrocchie costituite nella diocesi di Fossombrone, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è ulteriormente integrato come segue:

18. Comune di Fratte Rosa, parrocchia di S. Marco Evangelista, sita in 61040, piazza San Marco, 7, Torre San Marco di Fratte Rosa;

nell'elenco di cui al citato art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 10 è la seguente:

10. Comune di Fratte Rosa, parrocchia di San Giorgio, sita in 61040, piazza San Giorgio, 1, Fratte Rosa;

nell'elenco di cui all'art. 4 i rapporti successori ai numeri d'ordine 21 e 22 sono rettificati come segue:

21. Comune di Fratte Rosa, alla chiesa parrocchiale di San Giorgio, sita in 61040 Fratte Rosa, piazza San Giorgio, 1, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di San Giorgio, sita in 61040 Fratte Rosa, piazza San Giorgio, 1;

22. Comune di Fratte Rosa, alla chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, sita in 61040 Fratte Rosa, via Torre San Marco, 7, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di San Marco Evangelista, sita in 61040 Fratte Rosa, piazza San Marco, 7, Torre San Marco di Fratte Rosa.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 24 aprile 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settantasette parrocchie di cui ai decreti ministeriali 19 dicembre 1986 e 18 febbraio 1987, citati in narrativa ed ai successivi decreti ministeriali in data 30 novembre 1987, 19 ottobre 1988 e 26 ottobre 1989.

Dette parrocchie hanno sede:

settantacinque in comuni della provincia di Pesaro e Urbino;

due in comune della provincia di Ancona».

Roma, addì 26 ottobre 1989

*Il Ministro:* GAVA

89A5188

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 27 ottobre 1989.

**Indirizzi di politica industriale nel settore dell'elettronica civile.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge del 5 marzo 1982, n. 63, che affida alla società REL il compito di intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, tramite la costituzione di società con imprese e con consorzi di imprese operanti nel settore, la partecipazione al capitale di società, i finanziamenti alle società partecipate;

Vista la propria delibera in data 28 aprile 1982, con la quale sono stati determinati, ai fini dell'intervento della REL nel settore dell'elettronica di consumo, gli indirizzi strategici, le priorità e le linee d'azione da seguire per il riordinamento dei settori video, audio e connessa componentistica, individuando quali obiettivi a lungo termine:

la concentrazione, in un numero ristretto di operatori, della produzione di beni che necessitano di forti capacità finanziarie per l'elevato impegno di capitale richiesto;

la specializzazione nella fabbricazione di beni che richiedono un notevole know-how;

l'avvio e il mantenimento di un sistema di ricerca e sviluppo che sia strettamente collegato agli enti che svolgono la ricerca di base e quella spaziale (quali università, aziende, centri di ricerca, non necessariamente solo italiani) ed in costante rapporto con il mercato;

Tenuto conto dell'attività svolta dalla REL a favore delle imprese operanti nel comparto dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica, quale risulta dal quadro di riferimento trasmesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che le prospettive del settore dell'elettronica civile indicano una evoluzione caratterizzata da applicazioni, in particolare nell'ambito domestico, integrate tra televisione, telefonia e sistemi di trattamento dell'informazione, con la tendenza a superare la differenziazione tra elettronica di consumo ed elettronica industriale;

Considerato altresì che lo sviluppo della televisione ad alta definizione determina un incremento della domanda di nuovi prodotti che incorporano nuove tecnologie, in previsione del quale appare necessario approntare tempestivamente linee di azione tendenti a rafforzare le strutture produttive e di ricerca delle imprese nazionali;

Ravvisata l'esigenza di una politica industriale nel settore dell'elettronica civile tesa da una parte a favorire una presenza tecnologicamente adeguata dell'industria nazionale nel comparto video (comprendente, oltre ai televisori, i terminali e i sistemi di immagine, inclusa la memorizzazione ed il trattamento) e, dall'altra, a concludere il sostegno pubblico nelle attività di natura convenzionale (componentistica meccanica e componenti passivi, prodotti audio e tecnologia consolidata);

Considerata la necessità di definire gli indirizzi per la fase conclusiva delle attività della REL che tengano conto sia dell'assolvimento dell'impegno assunto dai soci privati di riscattare le azioni detenute dalla società finanziaria e di rimborsare i finanziamenti ottenuti, sia dell'esigenza di minimizzare i costi derivanti dai risultati economici negativi di alcune società a partecipazione REL;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Al fine dell'adeguamento delle strutture produttive all'evoluzione dell'elettronica civile dovranno essere adottate iniziative dirette:

alla costituzione di una struttura consortile di ricerca con la partecipazioni di imprese appartenenti al Gruppo IRI, aperta anche alla partecipazione di altre realtà scientifiche e operative sia pubbliche che private, avente il compito di sviluppare le tecnologie relative ai componenti (inclusa la relativa preindustrializzazione di prototipi) con riferimento a sistemi avanzati di restituzione dell'immagine, alla digitalizzazione dei circuiti, alle tecniche di trattamento digitale dell'immagine;

all'assunzione da parte del Gruppo IRI di una partecipazione minoritaria nella Seleco S.p.a. al fine di ricercare una soluzione industriale con la formazione di una struttura manifatturiera in grado di cogliere le nuove opportunità del mercato anche in relazione alle sinergie produttive e commerciali raggiungibili sul piano europeo.

2. Il Ministro delle partecipazioni statali, d'intesa con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica, dell'industria e delle poste e delle telecomunicazioni darà le opportune direttive all'IRI per la promozione di una apposita struttura consortile con il compito di svolgere l'attività di ricerca, sviluppo e preindustrializzazione delle tecnologie avanzate e di trasferirne l'applicazione nell'industria manifatturiera. A tale struttura potranno partecipare le imprese che dispongano di maggiori competenze nei settori citati, includendo le imprese private che possano apportare un contributo significativo per il successo del programma.

Il Ministro delle partecipazioni statali, d'intesa con i Ministri sopra indicati e quelli del bilancio e del tesoro, presenterà al CIPI, entro sei mesi, il programma di attività della struttura consortile, corredato delle indicazioni sulle risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e di una proposta sulle modalità e fonti di copertura.

3. Entro lo stesso periodo il Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali, riferirà al CIPI sulla proposta di assetto di una compagine azionaria finalizzata alla costituzione di una struttura manifatturiera che includa, per quanto possibile, imprese industriali e finanziarie italiane e partners esteri, preferibilmente europei, capaci di fornire integrazioni produttive, tecnologiche e gestionali.

4. Nella fase transitoria, il Ministro dell'industria impartirà le opportune istruzioni alla REL volte a salvaguardare la situazione economica e produttiva delle imprese partecipate per evitare che siano pregiudicate le linee di politica industriale del settore. A tal fine potrà essere utilizzato sia lo strumento della partecipazione azionaria che quello dell'intervento finanziario, previsti dalla legge istitutiva della REL, anche in deroga alla deliberazione CIPI del 28 aprile 1982 e successive integrazioni di carattere generale, purché all'interno delle risorse disponibili non ancora impegnate e secondo le specifiche necessità.

5. In merito agli indirizzi per la fase conclusiva dell'attività della REL, il Ministro dell'industria non proporrà nuovi piani di intervento o aggiornamento degli stessi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 63/1982:

La REL è autorizzata a:

*a)* porre in liquidazione la Sacoel S.p.a., revocando al tempo stesso l'impegno a versare l'importo di lire 7.200 milioni in conto capitale di cui alla delibera CIPI 18 gennaio 1985;

*b)* revocare il finanziamento residuo alla società Europhon, in liquidazione, per un importo pari a lire 5.000 milioni di cui alla delibera CIPI 20 marzo 1986;

*c)* revocare il finanziamento residuo alla società Irel S.p.a., in procedura fallimentare, per l'importo di lire 1.500 milioni di cui alla delibera CIPI 2 dicembre 1987;

*d)* revocare il finanziamento residuo di lire 1.000 milioni alla società Eurovideo, in amministrazione straordinaria, di cui alla delibera;

*e)* intervenire nella Sogemi S.p.a. per un importo di lire 1.120 milioni, rispettivamente per lire 120 milioni in conto capitale e per lire 1.000 milioni in conto finanziamento.

La stessa REL non concederà ulteriori finanziamenti, ancorché già autorizzati, alle società partecipate non più in stato di attività.

6. Al fine di favorire una sollecita definizione delle attività della REL, il Ministro dell'industria presenterà al CIPI, entro sei mesi, un quadro analitico delle partecipazioni, dei finanziamenti e dei riscatti proponendo, d'intesa con il Ministro del tesoro, l'opportuna sistemazione delle attività finanziarie e l'avvio delle procedure per lo scioglimento della REL ai sensi dell'art. 3 della legge n. 63 del 1982, così come integrato dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

7. Per far fronte agli esuberi occupazionali che deriveranno dalle misure necessarie per la realizzazione delle finalità sopraindicate, il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, formulerà proposte dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali utilizzando gli strumenti più opportuni compreso, ove possibile, l'intervento della GEPI.

Roma, addì 27 ottobre 1989

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

89A5252

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 25 settembre 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze, in data 19 ottobre 1988 e 14 dicembre 1988;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'elenco delle scuole dirette a fini speciali, di cui all'art. 491, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in «tecnologie tessili».

Dopo gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in tecnico superiore in elettronica, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

*Scuola diretta a fini speciali in tecnologie tessili*

Art. 579. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnologie tessili presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze tecnico-industriali nel settore tessile e con preparazione culturale e professionale in ambito universitario.

La scuola rilascia il diploma di «esperto in tecnologie tessili».

Art. 580. — La scuola ha la durata di tre anni accademici.

Il primo e il secondo anno di corso prevedono non meno di trecento ore di insegnamento teorico e non meno di trecento ore di esercitazioni di carattere applicativo e di attività pratiche guidate.

Nel terzo anno le ore di insegnamento teorico saranno non meno di centocinquanta, quelle di esercitazioni ed attività pratiche non meno di centocinquanta; seguirà un periodo di tirocinio della durata di non meno di trecento ore

In base alle strutture disponibili il numero massimo degli allievi che possono iscriversi al primo anno di corso è fissato in quindici unità e complessivamente quarantacinque è il numero massimo ammissibile per gli iscritti regolari nell'intero corso di studi

Art. 581. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, cui afferiscono gli insegnamenti, e i dipartimenti di:

energetica;
meccanica e tecnologie industriali;
ingegneria elettronica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 582. — Gli insegnamenti impartiti, tutti specifici della scuola, sono i seguenti (annuali (A) o semestrali (S), come per ciascuno indicato):

*1° Anno:*

matematica (A);
chimica (A);
fisica tecnica (A);
organizzazione della produzione e gestione delle risorse (A);
disegno tecnico (S);
meccanica tecnica (S);
elettrotecnica (S);
fibre tessili (S);
economia e politica industriale (S).

*2° Anno:*

impianti industriali e di servizio (A);
chimica tessile (A);
tecnologie tessili I (A);
tecnologie tessili II (A);
impianti termici (S);
chimica tessile II (S);
meccanica tessile (S);
metodi statistici e controllo di qualità (S).

*3° Anno:*

elettronica con elementi di informatica (A);
tecnologie tessili III (A);
finanza aziendale e controllo dei costi (A);
tecnologia della confezione (S).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 583. — L'attività pratica comporta sia lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio, sia la gestione di vari processi su impianti di tipo pilota o industriale.

Art. 584. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida e il coordinamento di uno o più docenti, designati dal consiglio della scuola, consiste nella partecipazione, per un periodo non inferiore a trecento ore, ad una sperimentazione su impianti tessili e potrà essere effettuato presso strutture universitarie, centri di ricerca, enti o ditte italiane o straniere.

Art. 585. — La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami delle varie materie di insegnamento consistono in una prova orale eventualmente preceduta da una prova scritta. Essi si svolgono nel rispetto della normativa vigente riguardante gli esami universitari di profitto. L'iscrizione regolare al secondo anno di corso richiede il superamento di almeno cinque esami di discipline del primo anno; l'iscrizione regolare al terzo anno richiede il superamento di almeno sette esami di insegnamenti del primo anno e di tre del secondo.

Per sostenere l'esame finale di diploma lo studente deve aver superato gli esami in tutte le discipline previste nei tre anni di corso.

Art. 586. — L'esame finale di diploma consiste nella discussione di un elaborato su argomenti di carattere tecnico professionale, scelti di preferenza tra quelli approfonditi durante il periodo di tirocinio.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio, in quanto applicabile, alla normativa delle scuole dirette a fini speciali riordinate con decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, addì 25 settembre 1989

*Il pro-rettore:* ZAMPI

89A5253

## UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO 3 ottobre 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 19 settembre 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 86, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università, è aggiunta, a quelle della facoltà di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Dopo l'art. 302 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia.

NORMATIVA SPECIFICA

*Scuola di specializzazione in odontostomatologia*

Art. 303. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

Art. 304. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 305. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 306. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 307. — Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

Art. 308. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* area medica;
*b)* area chirurgica;
*c)* area stomatologica;
*d)* area specialistica odontoiatrica.

Art. 309. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Area medica:*
farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
medicina legale;
embriologia (dento-maxillo-facciale).

b) *Area chirurgica:*
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) *Area stomatologica:*
odontostomatologia preventiva;
patologia oro-maxillo-facciale;
radiologia odontostomatologica;
paradontologia;
clinica odontostomatologica.

d) *Area specialistica odontoiatrica:*
materiali dentali;
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Art. 310. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Area medica (ore 70):
farmacologia . . . . . . . . . . . . . ore 20
anestesiologia e rianimazione . . . . » 20
dermatologia . . . . . . . . . . . . . » 10
embriologia (dento-maxillo-facciale) . » 20

Area chirurgica (ore 50):
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . . . . . . . . . . » 50

Area stomatologica (ore 80):
patologia oro-maxillo-facciale . . . . » 50
clinica odontostomatologica . . . . . » 30

Area specialistica odontoiatrica (ore 200):
materiali dentali . . . . . . . . . . » 50
odontotecnica . . . . . . . . . . . . . » 50
odontoiatria conservativa . . . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . . . . . . . . . . . ore 50

Area stomatologica (ore 100):

odontostomatologia preventiva. . . . » 20

radiologia odontostomatologica . . . » 30

paradontologia. . . . . . . . . . . . . » 50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile . . . . . . . . . » 50

clinica protesica . . . . . . . . . . . . » 70

ortognatodonzia . . . . . . . . . . . . » 50

odontoiatria conservativa. . . . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno:*

Area medica (ore 20):

medicina legale ore 20

Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative . . . . . . . . . . . . . . » 30

Area stomatologica (ore 100):

paradontologia. . . . . . . . . . . . . » 30

clinica odontostomatologica . . . . . » 70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia. . . . . . . . . . . . . . . » 50

clinica protesica . . . . . . . . . . . . » 100

ortognatodonzia . . . . . . . . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 311. - Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

odontoiatria conservativa;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
protesi;
ortognatodonzia;
paradontologia;
chirurgia orale;
estrazioni;
degenza;
radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, addì 3 ottobre 1989

*Il rettore:* CRESCENTI

89A5254

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO 7 ottobre 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234, e la tabella XXV ad esso allegata;

Visto il decreto-legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, del 17 febbraio 1989 sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Titolo VIII*

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 67 - il secondo comma va così modificato:

«La durata del corso degli studi è di anni quattro per le lauree in scienze naturali, in scienze geologiche, in matematica e in fisica e di cinque anni per la laurea in chimica e in scienze biologiche».

*Articolo unico*

Gli articoli 72, 73, 74 e 75, relativi al corso di laurea in scienze biologiche, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

*Corso di laurea in scienze biologiche*

Art. 72. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 73. — Il numero di esami è non meno di ventisei. Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 74. — I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura dei corsi.

Art. 75 *(Triennio propedeutico).*

1) Istituzioni di matematiche;
2) Metodi matematici e statistici (*a*);
3) Fisica;
4) Laboratorio di fisica (*b*);
5) Chimica generale ed inorganica;
6) Chimica organica;
7) Chimica fisica;
8) Laboratorio di chimica (*c*);
9) Citologia ed istologia (*d*);
10) Chimica biologica;
11) Fisiologia generale;
12) Genetica;
13) Zoologia;
14) Anatomia comparata (*e*);
15) Botanica;
16) Fisiologia vegetale;
17) Microbiologia generale;
18) Ecologia;
19) Biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelli indicati coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea.

Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale.

Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzione di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Art. 76 *(Biennio di applicazione).* — Il biennio di applicazione è articolato in tre indirizzi. Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) *Indirizzo biologico ecologico:*

botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

B) *Indirizzo biomolecolare:*

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica.

C) *Indirizzo fisiopatologico:*

anatomia umana;
farmacologia (facoltativo);
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

---

(*a*) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.
(*b*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(*c*) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(*d*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(*e*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Orientamenti interni agli indirizzi (combinazioni di discipline non obbligatorie che rispondono ad una logica di natura culturale applicativa) potranno essere indicati nel manifesto annuale degli studi.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Art. 77 (*Elenco dei corsi non obbligatori - eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili*).

1) Algologia;
2) Analisi biochimico-cliniche;
3) Anatomia vegetale;
4) Antropometria;
5) Batteriologia;
6) Biochimica cellulare;
7) Biochimica comparata;
8) Biochimica fisica;
9) Biochimica industriale;
10) Biochimica macromolecolare;
11) Biochimica vegetale;
12) Biofisica;
13) Biologia cellulare;
14) Biologia della pesca ed acquacoltura;
15) Biologia delle popolazioni umane;
16) Biologia dello sviluppo;
17) Biologia marina;
18) Biologia umana;
19) Biometria;
20) Biologia vegetale applicata;
21) Botanica sistematica;
22) Calcolo numerico e programmazione;
23) Chimica analitica;
24) Chimica analitica clinica;
25) Chimica analitica strumentale;
26) Chimica degli alimenti;
27) Chimica dell'ambiente;
28) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
29) Chimica delle sostanze organiche naturali;
30) Chimica fisica biologica;
31) Citochimica ed istochimica;
32) Citogenetica;
33) Citologia animale;
34) Citologia sperimentale;
35) Citologia vegetale;
36) Citopatologia;
37) Complementi di chimica organica;
38) Complementi di fisiologia generale;
39) Conservazione della natura e delle sue risorse;
40) Didattica naturalistica e biologica;
41) Ecofisiologia vegetale;
42) Ecologia animale;
43) Ecologia microbica;
44) Ecologia preistorica;
45) Ecologia umana;
46) Ecologia vegetale;
47) Elettrofisiologia;
48) Embriologia comparata;
49) Embriologia e morfologia sperimentale;
50) Endocrinologia comparata;
51) Entomologia;
52) Enzimologia;
53) Etologia;
54) Etologia applicata;
55) Evoluzione biologica;
56) Farmacologia cellulare;
57) Farmacologia molecolare;
58) Fisiologia cellulare;
59) Fisiologia comparata;
60) Fisiologia delle piante coltivate;
61) Fisiopatologia endocrina;
62) Fitogeografia;
63) Fotobiologia;
64) Biocristallografia;
65) Genetica dei microorganismi;
66) Genetica delle popolazioni;
67) Genetica molecolare;
68) Genetica quantitativa;
69) Genetica umana;
70) Genetica vegetale;
71) Geobotanica;
72) Idrobiologia e pescicolture;
73) Igiene degli alimenti;
74) Igiene ambientale;
75) Immunologia;
76) Ingegneria genetica;
77) Laboratorio di biologia molecolare;
78) Laboratorio di ecologia;
79) Laboratorio di metodologie botaniche;
80) Laboratorio di metodologie farmacologiche;
81) Laboratorio di metodologie fisiologiche;
82) Laboratorio di metodologie genetiche;
83) Laboratorio di metodologie zoologiche;
84) Laboratorio di microbiologia e serologia;
85) Laboratorio di patologia generale;
86) Laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
87) Metodi fisici della biologia;
88) Metodi per il trattamento della informazione;
89) Merceologia;
90) Micologia;

91) Microbiologia ambientale;
92) Microbiologia applicata;
93) Microbiologia industriale;
94) Mutagenesi ambientale;
95) Neurobiologia;
96) Neurobiologia comparata;
97) Oceanografia;
98) Paleobotanica;
99) Paleontologia;
100) Paleontologia umana e paleoetnologia;
101) Palinologia;
102) Parassitologia;
103) Patologia cellulare;
104) Patologia molecolare;
105) Patologia vegetale;
106) Planctologia;
107) Primatologia;
108) Protozoologia;
109) Psicobiologia;
110) Radiobiologia;
111) Scienza della alimentazione;
112) Storia della biologia;
113) Tossicologia;
114) Ultrastrutture vegetali;
115) Virologia vegetale;
116) Virologia;
117) Zoocolture;
118) Zoogeografia;
119) Zoologia applicata;
120) Zoologia sistematica;
121) Zoologia dei vertebrati.

Art. 78. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore e superato i relativi esami e avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale.

A tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 79 *(Norma transitoria)*. — Gli studenti in corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore delle suddette modifiche di statuto possono optare per il corso di laurea in quattro o cinque anni: all'uopo debbono presentare regolare domanda per integrare gli esami secondo quanto stabilirà caso per caso il consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 7 ottobre 1989

*Il rettore:* DOZZA

89A5240

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 9 maggio 1983 e 12 settembre 1985, all'impresa Internazionale B.P.D. S.r.l., con sede in Paganica (L'Aquila), via Casale, del presidio sanitario denominato Telone II, già registrato al n. 5329.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 18 marzo 1986, all'impresa Raffinerie Almagia, legalmente domiciliata presso curatore avv. Dante De Angelis, in Ravenna, via Alberoni, 24, del presidio sanitario denominato Ossicloruro rame/zineb, già registrato al n. 6640.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 15 gennaio 1980, all'impresa Tecniterra S.r.l., con sede in Segrate (Milano), via Tiepolo, 9, del presidio sanitario denominato Areb azzurro, già registrato al n. 1490.
il decreto ministeriale in data

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 25 ottobre 1982, all'impresa Internazionale B.P.D. S.r.l., con sede in Paganica (L'Aquila), via Casale, del presidio sanitario denominato Redrex SN/L, già registrato al n. 5008.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 16 luglio 1979, all'impresa Siapa S.p.a., con sede in Napoli, via Pontano, 44, del presidio sanitario denominato Bledor, già registrato al n. 3205.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 30 settembre 1976 e 10 marzo 1980, all'impresa Caffaro S.p.a., con sede in Milano, via Privata Vasto, 1, del presidio sanitario denominato Ramezin M 16, già registrato al n. 1847.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 23 gennaio 1982, all'impresa Caffaro S.p.a., con sede in Milano, via Privata Vasto, 1, del presidio sanitario denominato Ramezin KT, già registrato al n. 4626.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 7 luglio 1975 e 31 marzo 1979, all'impresa Brutiachim S.p.a., con sede in Pizzoni (Catanzaro), del presidio sanitario denominato Brutianeb blu, già registrato al n. 1833.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 24 aprile 1986, all'impresa Pavoni e C. S.p.a., con sede in Catania, del presidio sanitario denominato Ossi Flowable, già registrato al n. 6343.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 19 marzo 1977, all'impresa Du Pont Conid S.p.a., con sede in Roma, via Vittorio Veneto, 116, del presidio sanitario denominato Quintolate Amonn, già registrato al n. 2486.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 22 agosto 1972, all'impresa Imepia, con sede in Milano, del presidio sanitario denominato Burcop, già registrato al n. 0685.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 28 novembre 1979, all'impresa Du Pont Conid S.p.a., con sede in Roma, del presidio sanitario denominato Kinol, già registrato al n. 3242.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 5 novembre 1975, all'impresa Du Pont Conid S.p.a., con sede in Roma, del presidio sanitario denominato Bargren, già registrato al n. 2058.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 26 novembre 1987 e 2 febbraio 1989, all'impresa Rhone Poulenc Agro S.p.a., con sede in Torino, del presidio sanitario denominato Curam, già registrato al n. 7273.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1980, all'impresa Internazionale B.P.D., con sede in Paganica (L'Aquila), via Casale, del presidio sanitario denominato Delfithex ramato, già registrato al n. 4137.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1982, all'impresa Caffaro S.p.a., con sede in Milano, via Privata Vasto, 1, del presidio sanitario denominato Cuprifer, già registrato al n. 5165.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 7 settembre 1979, all'impresa Brutiachim S.p.a., con sede in Pizzoni (Catanzaro), Strada per S. Angelo, del presidio sanitario denominato Brutianeb, già registrato al n. 1648.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 7 settembre 1985, all'impresa Caffaro S.p.a., con sede in Milano, via Privata Vasto, 1, del presidio sanitario denominato Controcarie, già registrato al n. 2620.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 3 luglio 1975 e 31 marzo 1979, all'impresa Brutiachim S.p.a., con sede in Pizzoni (Catanzaro), del presidio sanitario denominato Brutianeb 15, già registrato al n. 1834.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 24 aprile 1985 e 30 luglio 1986, all'impresa Pavoni e C.,S.p.a., con sede in Catania, del presidio sanitario denominato Fungicida ZR, già registrato al n. 6336.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 25 febbraio 1982 all'impresa Brutiachim S.p.a. con sede in Pizzoni (Catanzaro), del presidio sanitario denominato Brutiaram oss, già registrato al n. 4672.

89A5248

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1989 i poteri conferiti al rag. Marcello Beruzzi, commissario governativo della società cooperativa edificatrice «Galeno» a r.l., con sede in Firenze, sono stati prorogati fino al 25 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1989 i poteri conferiti alla dott.ssa Sandra D'Intino, commissario governativo della società cooperativa «Il Telefono», con sede in Pescara, sono stati prorogati fino al 25 aprile 1990.

89A5249

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

| Marchio | Ragione sociale | Sede | Punzoni smarriti |
|---|---|---|---|
| 810 AL | Visconti Mario | Valenza | 2 |
| 1581 AL | Jewellery di Verità & Fantini | Valenza | 4 |
| 1619 AL | Garlando Pietro | Valenza | 2 |
| 2006 AL | Perazzo Corrado | Valenza | 1 |
| 2174 AL | Lepore Antonio | Valenza | 1 |
| 2328 AL | P/M. di Mantovanelli Renzo & C. | S. Salvatore M. | 1 |
| 2419 AL | Trambaioli Silvano | Valenza | 1 |
| 199 BO | Quar S.p.a. | Bologna | 7 |
| 17 BS | Parolin Pietro | Brescia | 1 |
| 31 MC | Mida di Moroni Lamberto & C. | Recanati | 1 |
| 739 MI | Sebastiani Vincenzo | Milano | 1 |
| 355 NA | Salineri Antonio | Napoli | 1 |
| 1 PV | Lattuada Cesare | Casteggio | 2 |
| 199 ROMA | Marcelli Amerigo | Roma | 1 |
| 636 VI | F.O.S. di Fioresc Giov. & C. S.n.c. | Sovizzo | 4 |
| 637 VI | Milan Andrea | Costabissara | 1 |
| 1220 VI | Perletto Rosa | Quinto Vicentino | 1 |
| 1288 VI | Ciesse di Cunito Stefania | Torri di Quartesolo | 2 |

89A5256

## MINISTERO DEL TESORO

### Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Loreto

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 36, 37, 38 e 39 e conseguente rinumerazione dei restanti articoli dello statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto.

89A5258

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1989, registro n. 46 Difesa, foglio n. 58, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

*Medaglia d'argento*

Città di Sarzana. — Nella lotta antinazifascista la Città di Sarzana, a prezzo di duro sacrificio e di ingenti perdite umane e materiali della sua popolazione, con intensa, tenace, irriducibile ed ininterrotta attività delle sue formazioni partigiane, che sul campo della lotta lasciarono centoventuno caduti e centinaia di feriti dispiegò cospicuo valore di popolo e di combattenti, in difesa della libertà e della giustizia. — Sarzana, 8 settembre 1943-23 aprile 1945.

89A5266

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari delle esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette di Bertinoro, Bolognano, Campoli del Monte Taburno, Casteggio, Cautano, Marta, Santa Maria a Monte, Travo e Vimercate.

Con decreto ministeriale n. 1/4920 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Bertinoro è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.703.503.800 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.811.464.000 iscritto a ruolo a nome Fiorini Pietro Angelo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Forlì darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ad agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4949 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Santa Maria a Monte è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 585.712.800 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 622.106.000 iscritto a ruolo a nome Novi Leopoldo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pisa darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ad agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5101 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Travo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 62.703.118 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 64.789.334 iscritto a ruolo a nome Bersani Postremo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Piacenza darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ad agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5998 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Bolognano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 90.331.194 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 96.818.000 iscritto a ruolo a nome Delle Lenti Lanfranco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pescara darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ad agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4376 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Casteggio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.055.022.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.144.968.000 iscritto a ruolo a nome Bocca Ambrogio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pavia darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ad agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4868 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Marta è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 91.428.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 96.240.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Jack A. Tricot.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Viterbo darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ad agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4865 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Vimercate è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.573.773.700 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 6.742.332.000 iscritto a ruolo a nome Minelle Riccardo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ad agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5171 del 21 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Campoli del Monte Taburno è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 318.107.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 334.146.002 iscritto a nome del contribuente Cioffi Antonio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ad agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5172 del 21 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cautano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 354.050.160 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 379.515.666 iscritto a ruolo a nome De Santis Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ad agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A5257

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Rettifica alla deliberazione 18 dicembre 1986 adottata in materia di costituzione dei bacini di utenza di cui al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.**

Il CIPE, con deliberazione in data 13 ottobre 1989, ha apportato la seguente rettifica alla propria delibera del 18 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 27 gennaio 1987 e concernente i bacini di utenza di cui al programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno approvato in data 25 ottobre 1984: per quanto riguarda la dizione attinente al bacino denominato «Sicilia 30», l'indicazione relativa al comune di Erice (Trapani), ivi contenuta, deve intendersi integrata dalle parole «limitatamente alla frazione di Casasanta per estensione da Trapani».

89A5259

## PROVINCIA DI TRENTO

**Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Meano**

Con deliberazione n. 10944 del 22 settembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 4364/3 del comune catastale di Meano dal demanio al patrimonio provinciale.

89A5251

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100892680) * 4 1 1 1 0 0 8 9 2 6 8 0 * L. 1.000